

Art. 3 Legge 1185/1967

NON POSSONO OTTENERE IL PASSAPORTO

- a) omissis ....
- b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare: l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore legittimo da cui non sia legalmente separato e che dimori nel territorio della Repubblica;
- c) coloro contro i quali esiste mandato o ordine di cattura o di arresto, ovvero nei cui confronti penda procedimento penale per un reato per il quale la legge consenta l'emissione del mandato di cattura, salvo il nulla osta dell'autorità giudiziaria competente ed eccettuati i casi in cui vi sia impugnazione del solo imputato avverso la sentenza di proscioglimento o di condanna ad una pena interamente espiata o condonata;
- d) omissis...
- e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una rimisura di prevenzione prevista dagli artt. 3 e seguenti della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

A V V E R T E N Z E

- 1) ha diritto al rilascio della tessera il solo personale statale di ruolo ordinario, i famigliari (coniuge e figli minori) e il personale collocato a riposo;
- 2) il personale collocato a riposo deve presentare personalmente il mod.260 presso l'ufficio tessere di riconoscimento dell'Ufficio X Ambito Territoriale per la provincia di Roma – IV piano stanza 424 – il lunedì dalle ore 15 alle ore 17 e il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13;
- 3) il mod. 260, compilato in ogni sua parte, possibilmente in stampatello e firmato dall'interessato, deve essere trasmesso con lettera di accompagnamento della Scuola di titolarità, dove risulti che il richiedente presta servizio con contratto a tempo indeterminato e sia indicato ciò che si allega;
- 4) in caso di rinnovo, alla richiesta deve essere allegata la tessera scaduta;
- 5) in caso di smarrimento o di furto, alla richiesta di rilascio di un nuovo documento deve essere allegata copia della denuncia fatta alle autorità competenti;
- 6) nel caso in cui al dipendente non sia mai stata rilasciata la tessera di riconoscimento, tale circostanza deve essere attestata mediante la dichiarazione che si tratta della prima richiesta;
- 7) devono essere allegati due esemplari della stessa fotografia di data recentissima, formato tessera cartacea, su fondo bianco e a capo scoperto, con firma leggibile sul retro;
- 8) la fotografia non è richiesta per i figli minori di anni dieci, salvo che la tessera non debba servire per l'espatrio: in questo caso per il rilascio è necessario l'assenso scritto dell'altro coniuge. Non hanno diritto al rilascio della tessera i figli che hanno compiuto il 18° anno di età: i figli a cui è stata rilasciata la tessera devono restituirla, al compimento del 18° anno di età, all'Amministrazione;
- 9) nelle richieste per i familiari si deve allegare l'autocertificazione dello stato di famiglia;
- 10) la tessera di riconoscimento consente l'espatrio in tutti i paesi facenti parte dell'Unione Europea;
- 11) la tessera è valida per dieci anni. Dopo cinque anni dal rilascio deve essere convalidata, per il personale scolastico in servizio, dal Dirigente Scolastico; per i pensionati, dall'Ufficio Tessere di Riconoscimento dell'Ufficio X Ambito Territoriale per la provincia di Roma;
- 12) la tessera deve essere controfirmata dal richiedente;
- 13) nel caso in cui la richiesta riguardi il coniuge, occorre dichiarare che quest'ultimo non riveste la qualifica di dipendente statale;
- 14) il ritiro delle tessere deve essere effettuato **personalmente**, se impossibilitati venire, effettuare delega a persona di propria fiducia con allegata fotocopia di un proprio documento di riconoscimento, sia del delegante che del delegato
- 15) le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali